



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 11 settembre 2013
Prot. n. 132/MN/Osservatorio

Ai Signori:

- Presidenti C.R.A. e C.P.A.
- Presidenti Sezioni
- Rappresentanti A.I.A. presso Giudici Sportivi e Commissioni Disciplina FIGC
- Responsabile Commissione A.I.A. Esperti Legali
- Responsabile Osservatorio sulla violenza agli arbitri

Loro Sedi

E, p.c.

- Presidente Federale

Sede

Oggetto: Violenza agli ufficiali di gara – Strumenti di contrasto - Stagione sportiva 2013/2014

Con l'inizio della stagione sportiva 2013/2014, si rammentano gli strumenti di contrasto al fenomeno della violenza agli ufficiali di gara utili ad ottimizzare ed uniformare i vari interventi di pertinenza.

1) L'applicazione delle sanzioni sportive in caso di condotte violente a danno degli ufficiali di gara: l'attività dei Rappresentanti A.I.A. presso gli organi disciplinari federali

Si rammenta ai Colleghi all'uopo incaricati di prestare attenzione affinché si applichino ai soggetti responsabili di condotte violente ai danni degli ufficiali di gara tutte le sanzioni previste da Codice di Giustizia Sportiva, come primo deterrente per reprimere future condotte violente.

L'art. 19, comma 6°, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede che, *“per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile”*: rilevante dunque la possibilità di applicare – oltre alla squalifica a tempo – anche la sanzione.

Sempre in ipotesi di condotte violente contro gli ufficiali di gara, la sanzione minima è di otto giornate di squalifica (art. 19, comma 4°, Codice Giustizia Sportiva).

./.

Infine, per le fattispecie più gravi, è ora facoltà dello stesso Giudice Sportivo disporre nella stessa delibera, oltre alla squalifica nella misura massima di cinque anni, anche la preclusione del tesserato colpevole alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (così ridenominata, al comma 3° del citato art. 19 C.G.S., la precedente “radiazione”).

2) L'Osservatorio permanente A.I.A. sulla violenza agli arbitri

Essenziale strumento di contrasto al fenomeno della violenza agli ufficiali di gara, l'Osservatorio persegue i suoi obiettivi grazie ai dati che, con puntualità e correttezza, Sezioni e Comitati Regionali/Provinciali trasmettono.

Si ringraziano dunque i colleghi per quanto sinora fatto e si invitano gli stessi a proseguire con attenzione e puntualità nell'invio delle comunicazioni, seguendo i dettagli di seguito indicati, indispensabili alle finalità istituzionali dell'Osservatorio:

- 1) la segnalazione va effettuata esclusivamente con l'allegato prospetto;
- 2) soltanto in caso di episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara che comportino danni fisici accertati, nell'immediatezza dei fatti, da presidi ospedalieri di Pronto Soccorso deve essere fatta una comunicazione telefonica immediata e, comunque, non oltre le 24 ore dalla data della gara al Responsabile dell'Osservatorio Filippo A. Capellupo (cell. 393.2702966), il quale seguirà tutto l'iter, adottando ogni opportuna iniziativa;
- 3) in ogni caso, la segnalazione con il prospetto va effettuata ogni settimana, di norma entro il primo venerdì successivo alla data di adozione del provvedimento disciplinare di primo grado (si consiglia di coordinare tale attività con il Rappresentante A.I.A. presso i Giudici Sportivi, che ha ovvia contezza degli episodi di violenza e dei provvedimenti adottati);
- 4) la segnalazione con il prospetto va inviata:
 - dalle Sezioni (per gli episodi di propria competenza), con *mail* all'Osservatorio (all'indirizzo: osservatoriovioolenza@aia-figc.it) e al proprio Comitato Regionale o Provinciale;
 - dai Comitati Regionali e Provinciali (per gli episodi avvenuti in gare da essi designate), con *mail* all'Osservatorio all'indirizzo: osservatoriovioolenza@aia-figc.it.

A tal proposito si informa che dalla stagione sportiva 2013/2014, la Segreteria dell'Osservatorio dell'AIA è a disposizione al numero **06.84915052**.

- 5) per ciascuna violenza segnalata dovrà essere impegnata soltanto una riga del prospetto e comunque la compilazione dello stesso andrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

alle colonne 1, 2 e 3: specificare il CRA/CPA di competenza, la data, nel formato gg/mm/anno, e l'indicazione della gara ove è avvenuta la violenza;

alle colonne da 4 a 11: indicare la categoria della gara ove è avvenuto l'episodio scrivendo il numero 1 (e, quindi, non la X) nella colonna di competenza;

alle colonne 12 e 13: indicare nome e cognome dell'ufficiale di gara vittima della violenza e la sezione di appartenenza;

alla colonna 14: riportare in modo sintetico il fatto verificatosi;

alla colonna 15: riportare sinteticamente la sanzione del Giudice sportivo di primo grado;

alle colonne da 16 a 18: specificare, scrivendo il numero 1, la categoria di appartenenza dell'autore della violenza; in caso di violenze commesse sia da calciatori, che da dirigenti e/o da estranei (pubblico), indicare, sempre con il numero 1, tutte le categorie interessate;

6) specificando come di seguito i casi di violenza (“fisica” o “morale”):

alla colonna 19: violenza “fisica”, vanno indicati, scrivendo il numero 1, i seguenti episodi:

- condotta di un tesserato (calciatore e/o dirigente) comportante un contatto (schiaffo, pugno, calcio, colpo con un oggetto, ecc.) con l’ufficiale di gara tale da provocargli danno fisico e dolore, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;
- condotte violente poste in essere da terzi estranei (pubblico, ecc.), purché concretizzatesi in un contatto che abbia provocato danno fisico e dolore all’ufficiale di gara, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;
- lancio di oggetti dal pubblico che colpiscono gli ufficiali di gara e che hanno provocato danno fisico e dolore all’ufficiale di gara, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;

7) alla colonna 20: violenza “morale”, vanno indicati, scrivendo il numero 1, i seguenti episodi:

- lancio di sputi agli ufficiali di gara da parte di tesserati (calciatore e/o dirigente);
- intimidazioni, minacce e condotte (spinte, trattenute per il braccio o per la mano, ecc.) comportanti anche un contatto con l’ufficiale di gara senza, peraltro, provocargli danno fisico e dolore, purché abbiano comportato la sospensione della gara.

8) alla colonna 21: va indicata la denominazione del club responsabile – oggettivamente o soggettivamente – della violenza perpetrata;

9) alla colonna 22: va indicata la prognosi refertata da medico o presidio ospedaliero di pronto soccorso.

Tranne casi del tutto eccezionali (ad esempio, minacce gravi e intimidazioni lontano dal campo di gioco, condotte degli spettatori al termine della gara con prolungata impossibilità di rientro, ecc.), non si devono segnalare condotte diverse da quelle sopra indicate, come intemperanze e minacce non comportanti la sospensione della gara o il lancio di sputi od oggetti da parte del pubblico che non abbiano causato danni fisici (tutte queste condotte devono trovare adeguata sanzione disciplinare da parte dei Giudici sportivi, ma, ai fini dell’Osservatorio, è opportuno distinguere le vere e proprie condotte “violente” da altri pur riprovevoli comportamenti).

3) Il risarcimento del danno subito degli ufficiali di gara vittime di condotte violente: l’autorizzazione federale ad adire le vie legali

L’autorizzazione federale ad agire in sede giudiziale contro un altro tesserato in deroga alla c.d. “clausola compromissoria”, è stata resa più agevole a seguito di quanto previsto nel Protocollo approvato dal Consiglio Federale nel settembre del 2011, ove è previsto che la stessa “è valutata indipendentemente dalla entità della lesione, purché documentata con certificazione medica rilasciata da presidi sanitari di pronto soccorso”.

Pertanto, per gli ufficiali di gara che, riportati postumi fisici per effetto di condotte violente da parte di tesserati, intendono svolgere azione giudiziaria contro il responsabile si deve seguire il seguente iter:

1) nell’immediatezza dei fatti, l’ufficiale di gara colpito deve recarsi presso un **Pronto Soccorso ospedaliero per il rilascio del relativo referto medico (in sede federale non vengono tenuti in considerazione certificati di medici di base)**;

- 2) lo stesso deve, poi, presentare una richiesta scritta al proprio Presidente Sezionale, in cui indica succintamente i fatti e chiede espressamente l'autorizzazione ad adire le vie legali contro il tesserato nominativamente indicato, allegando copia:
 - a) del rapporto di gara e di eventuali supplementi, completo di distinte dei giocatori;
 - b) del comunicato ufficiale con la delibera del Giudice Sportivo (è sufficiente la delibera di primo grado);
 - c) del referto medico del Pronto Soccorso;
 - d) di ogni altro eventuale documento ritenuto utile (articoli di stampa, ulteriori certificati medici, fatture e/o preventivi per cure mediche, ecc.);
- 3) il Presidente Sezionale trasmette il tutto al Presidente del C.R.A. e del C.P.A., il quale prontamente invia la pratica, con il proprio parere, alla Segreteria dell'A.I.A. in Roma.

Si ricorda, infine, che tutta la pratica sopra descritta va svolta rapidamente, posto che **la querela va proposta entro 90 giorni dalla data del fatto** e che la Commissione Federale per adire le vie legali si riunisce, di massima, ogni 40/45 giorni.

4) L'assistenza legale garantita dall'A.I.A. agli ufficiali di gara vittime di condotte violente

Al fine di completare il quadro delle iniziative intraprese contro la violenza e di assicurare agli associati un'effettiva tutela, il Comitato Nazionale ha deliberato di garantire l'assistenza legale agli ufficiali di gara che hanno subito condotte violente da parte di tesserati oppure di terzi.

Tale nuovo istituto è operativo per i casi di ufficiali di gara in possesso dell'autorizzazione federale ad adire le vie legali per violenze da parte di tesserati, per i casi di violenze subite da parte di terzi non tesserati (per cui non necessita l'autorizzazione federale) e per le altre ipotesi - eccezionali ed individuate di volta in volta dalla Presidenza nazionale - di associati parti in procedimenti giudiziari ed è strutturato secondo le modalità del Regolamento operativo pubblicato nell'Area riservata del sito istituzionale, cui si rimanda anche per la modulistica da utilizzare. A solo titolo indicativo, si riassumono, di seguito, le modalità attuative dell'Istituto:

- a) presso ogni Comitato Regionale o Provinciale, il Responsabile della Commissione Esperti Legali individua gli associati che esercitano la professione forense, con indicazione della specializzazione (civile, penale od entrambe), disponibili a prestare l'assistenza legale;
- b) l'associato in possesso dell'autorizzazione ad adire le vie legali è indirizzato dal Referente regionale e/o provinciale presso un avvocato al fine di sottoscrivere un mandato professionale scritto per l'assistenza giudiziaria in sede penale e/o civile contro il tesserato responsabile della condotta violenta;
- c) l'associato vittima di condotte violente da parte di terzi non tesserati, in presenza del necessario certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero di pronto soccorso e della delibera del Giudice Sportivo, chiede, tramite il Referente della Commissione Esperti Legali, autorizzazione al Presidente dell'A.I.A. e, ottenutala, procederà all'indicazione del legale con le stesse modalità di cui al precedente punto;
- d) in forza del predetto mandato, l'associato avrà diritto alla tutela professionale del legale senza alcun onere economico e l'avvocato si obbligherà a prestare la propria attività nell'ambito del vincolo volontaristico derivante dalla comune partecipazione all'Associazione;
- e) in ipotesi di esito infruttuoso del giudizio ovvero di non capienza economica da parte del terzo soccombente e, dunque, di mancato pagamento della prestazione professionale, l'A.I.A. verserà al legale il rimborso spese indennitario previsto dalla vigenti norme A.I.A. e con le modalità indicate dal predetto Regolamento operativo.

La Commissione Esperti Legali resta a disposizione per valutare ulteriori istanze di adesione di associati avvocati, al fine di eventuali integrazioni e/o sostituzioni.

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete porre nella lettura e nell'attuazione di tutto quanto sopra descritto. Resto comunque a disposizione per qualsiasi suggerimento utile a contrastare l'increscioso fenomeno della violenza agli ufficiali di gara e vi saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi

